



**COMUNE DI MOLA DI BARI**

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI CIVILI  
E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI  
CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2025

In vigore dal 1° febbraio 2026

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 106-116 del Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), e alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e successivi decreti attuativi.
2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili costituiscono attività istituzionali garantite se svolte negli spazi di proprietà comunali di cui al comma 1 del successivo articolo 3 e all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

### **Art. 2 - Funzioni/Deleghe**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è effettuata dal Sindaco, quale ufficiale di Governo, e dall'Ufficiale dello Stato Civile delegato.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*), per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
3. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 da rendere all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione.
5. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3-4, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà recarsi personalmente presso gli Uffici competenti per sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.

### **Art. 3 - Luogo della celebrazione**

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, a norma dell'articolo 106 del Codice Civile, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 110, avviene pubblicamente nella Casa Comunale, nei seguenti spazi:
  - a. sala del consiglio comunale;
  - b. sala della giunta comunale;
  - c. ufficio dello stato civile
  - d. sala conferenze al piano terra del Castello Angioino.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire l'utilizzo di altri spazi oppure limitare l'uso di quelli già approvati per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il competente Settore Servizi Demografici può limitare, per motivate ragioni organizzative, la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili nella stessa giornata in sedi diverse. In ogni caso è data priorità all'ordine cronologico delle richieste di utilizzo degli spazi.
4. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili possono svolgersi, pubblicamente e previo pagamento della tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Municipale, anche presso immobili diversi dalle sedi comunali, nelle quali, con apposita deliberazione della Giunta Municipale, siano stati istituiti separati uffici dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 396/2000, di cui al successivo articolo 5.

#### **Art. 4 – Allestimento e prescrizioni di utilizzo della Casa Comunale**

1. I richiedenti possono, previa autorizzazione del competente Settore Servizi Demografici, arricchire, a propria cura e spese, gli spazi di cui all'articolo 3 comma 1, con dotazioni e addobbi, curandone la tempestiva e integrale rimozione al termine della cerimonia.
2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune di Mola di Bari è sollevato da ogni responsabilità legata all'uso improprio del luogo concesso per la celebrazione e alla custodia degli arredi e/o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale comunale.

5. Negli spazi comunali che ospitano la celebrazione di matrimoni o la costituzione di unioni civili non è consentito consumare alimenti o bevande.
6. Per ragioni di sicurezza e di decoro è fatto divieto di lanciare riso, coriandoli, confetti e altri segni beneauguranti all'interno dei locali concessi per la cerimonia e nelle loro immediate adiacenze. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente, la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
7. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, la quantificazione degli stessi, fatta salva la diretta identificazione del responsabile, è addebitata ai richiedenti.

#### **Art. 5 – Uffici separati dello stato civile**

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili possono svolgersi anche in uffici separati dello stato civile, istituiti secondo quanto disposto dall'articolo 3 del DPR n. 396/2000 e disciplinati dalle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
2. La definizione delle caratteristiche e i requisiti di tali uffici separati nonché gli obblighi reciproci tra il Comune e il soggetto proprietario di tali spazi sono definiti con apposita convenzione approvata con deliberazione di Giunta comunale.
3. Sono requisiti indispensabili per la sottoscrizione della convenzione per l'istituzione di un ufficio separato di stato civile:
  - a. la posizione regolare nei confronti delle imposte e tasse comunali;
  - b. la posizione regolare nei confronti delle norme sull'agibilità e sicurezza degli immobili;
  - c. la posizione regolare nei confronti dell'Inps e dell'Inail, qualora le strutture siano tenute a tali adempimenti.

Tali requisiti dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di validità della convenzione, pena la decadenza della stessa.

4. Gli oneri di allestimento e utilizzo di tali uffici separati sono a carico dei richiedenti e sono dovuti ai gestori, salvo il pagamento della tariffa prevista per il servizio di stato civile di spettanza del Comune.
5. Il Comune resta estraneo ad ogni rapporto tra i richiedenti e il proprietario/gestore dei locali costituenti "Ufficio separato di stato Civile".

6. In ogni caso i richiedenti sono tenuti ad osservare le modalità e i termini previsti nel presente Regolamento.
5. Il competente Settore Servizi Demografici, al fine non compromettere lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'ufficio dello stato civile può, per motivate ragioni organizzative, limitare il numero di matrimoni da autorizzare nel corso dell'anno all'interno delle strutture costituenti "Ufficio separato di stato Civile".

#### **Art. 6 – Date e orari di svolgimento**

1. Le cerimonie di cui al presente regolamento si svolgono, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Lo svolgimento fuori dai giorni e dagli orari di cui al comma 1 del presente articolo può essere autorizzata, su domanda degli interessati, solo se compatibile con la disponibilità degli operatori e delle strutture comunali, con le esigenze organizzative dell'Ente nonché con la disponibilità della/del celebrante.
3. Compatibilmente con quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, gli interessati possono far pervenire domanda a far data dal 1° dicembre di ciascun anno e con riferimento esclusivamente all'anno successivo. Le richieste di prenotazione sono, in ogni caso, autorizzate secondo l'ordine cronologico di arrivo.
4. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono tassativamente vietate nei seguenti giorni:
  - Capodanno;
  - 6 gennaio;
  - Pasqua;
  - lunedì di Pasqua;
  - 25 aprile;
  - 1° maggio;
  - 2 Giugno;
  - 15 agosto;
  - 4 ottobre
  - 1° novembre;
  - 8 dicembre;
  - 24 dicembre;
  - 25 dicembre;

- 26 dicembre;
  - 31 dicembre;
  - solennità della Festa Patronale (seconda domenica e secondo lunedì di settembre).
5. Non saranno in ogni caso effettuate cerimonie in caso di concomitanti manifestazioni, eventi o cerimonie che si svolgano nei locali comunali richiesti.

### **Art. 7 – Costo del servizio**

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili nei giorni e negli orari di cui al comma 1 del precedente art. 6 sono gratuite se si svolgono nella sala del consiglio comunale, nella sala della giunta comunale e nell'ufficio dello stato civile, e se almeno uno dei due nubendi è residente nel Comune di Mola di Bari.
2. L'attività di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili fuori dalle sedi istituzionali comunali, quale prestazione non essenziale, è effettuata previo pagamento, da parte degli utenti, di tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. f) e 48 TUEL.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.
4. Le somme pagate non sono rimborsabili, fatta eccezione per i casi in cui il mancato utilizzo dei servizi richiesti non sia imputabile alle parti richiedenti e tale circostanza sia adeguatamente documentata. È invece possibile modificare, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, la data della celebrazione, mantenendo valido il pagamento già effettuato, salvo conguaglio nel caso di modifica della sede prescelta.
5. Il Comune di Mola di Bari si riserva la facoltà di cambiare la sala scelta per la cerimonia, per effetto di sopravvenuta indisponibilità ovvero al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento della prenotazione. Qualora la sede sostitutiva fosse di maggior pregio, non sarà dovuto alcun pagamento aggiuntivo dalle parti. In caso contrario le parti avranno titolo al rimborso della maggior somma già versata.
6. I pagamenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono acquisiti al bilancio comunale. È demandata alla Giunta Comunale, nel caso ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti, l'approvazione di un apposito regolamento che definisca i criteri per i compensi incentivanti per il personale dipendente coinvolto nei servizi di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 43, c. 4, della legge n. 449/1997.

### **Art. 8 – Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio comunale competente per i procedimenti di cui al presente regolamento è l'ufficio dello stato civile.
2. La richiesta relativa all'uso delle sale presso le strutture convenzionate deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima della data del matrimonio o dell'unione civile, utilizzando l'apposita modulistica, da parte degli sposi o delle parti.
3. L'ufficio dello stato civile, entro 15 giorni dalla richiesta, rilascia l'autorizzazione per l'utilizzo della sala ovvero comunica le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Il pagamento della tariffa di cui all'articolo 7 è effettuato secondo le modalità indicate dall'ufficio dello stato civile.
5. La prenotazione è valida unicamente a partire dal ricevimento della quietanza del pagamento della tariffa prevista. Il mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
6. Il Comune resta estraneo ad ogni altro rapporto tra i richiedenti e il proprietario/gestore dei locali costituenti "Ufficio separato di stato Civile", per quanto attiene ad aspetti organizzativi estranei alla funzione di stato civile.
6. Nel giorno della cerimonia la persona delegata dal Sindaco per la celebrazione del matrimonio civile è responsabile della tenuta e conservazione del Registro di Stato Civile della fascia tricolore istituzionale, formalmente affidatigli in consegna.

### **Art. 9 – Richiesta della celebrazione/costituzione**

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile dei residenti nel Comune di Mola di Bari si richiedono presso l'ufficio di stato civile, secondo le norme vigenti, almeno 30 giorni prima della cerimonia.
2. Nel caso di rito su delega di altro comune, i nubendi dovranno far pervenire preventiva richiesta all'ufficio dello stato civile del comune di Mola di Bari almeno 45 giorni prima della data fissata per il rito. Salvo diverso accordo con il medesimo ufficio dello stato civile, i nubendi dovranno poi far pervenire, almeno 10 giorni prima della data fissata, la delega del Comune di residenza e la documentazione relativa ai testimoni e alla scelta del regime patrimoniale).
3. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri devono avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R 396/2000, al reperimento del

quale dovranno provvedere i contraenti stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di stato Civile almeno 10 giorni prima della celebrazione del rito, munito di un documento in corso di validità per sottoscrivere apposito verbale di giuramento. Qualora i cittadini stranieri comprendano la lingua italiana, gli stessi dovranno dimostrarlo al celebrante il rito.

#### **Art. 10 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa di settore vigente.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento medesimo, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Le modalità di approvazione, l'esecutività e l'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 15 dello Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento sostituisce ogni norma regolamentare comunale precedente disciplinante analogo argomento. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.